

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Con ricorso del 24/07/2025, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, si rivolge all'ABF. In particolare, rappresenta di essere intestataria di un buono fruttifero di € 1.000,00 emesso in data 9.03.2001. Riferisce di avere chiesto la riscossione dei predetti titoli riportanti solo la dicitura "a termine" ma di essersi vista opporre il rifiuto dell'intermediario per intervenuta prescrizione. Il ricorrente si rivolge all'ABF lamentando la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi, atteso che il buono risulta privo di elementi dai quali evincere la data di scadenza e/o la durata e chiede il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso del capitale maggiorato degli interessi evidenziando l'omessa consegna da parte dell'intermediario del Foglio informativo.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'incompetenza di questo Arbitro *ratione temporis*, essendo la controversia relativa a buoni sottoscritti in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'ABF, e *ratione materiae*, essendo i buoni postali prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto di altra Emittente, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale.

Subordinatamente, deduce che il buono appartiene alla serie a termine "AA1", collocata nel periodo compreso fra il 28/12/2000 ed il 13/04/2001, per la quale era prevista la scadenza dopo 6 anni.

Deduce, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente all'atto della richiesta di rimborso decorrente dalla data di scadenza del titolo.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso da parte dell'intermediario di un buono fruttifero della serie AA1 emesso in data 9.03.2001.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario.

Con riferimento alla competenza *ratione materiae*, è orientamento consolidato dei Collegi territoriali, ben ricostruito nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 5673 dell'8.11.2013, ritenere sussistente la competenza di questo Arbitro in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi, insorte sia con riferimento alla misura dei rendimenti, sia con riguardo al termine massimo per chiedere il rimborso.

Conseguentemente, aderendo al richiamato orientamento, infondata è l'eccezione di incompetenza sollevata per tale motivo dall'intermediario.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza *ratione temporis*.

Per quanto dalle ultime Disposizioni ABF della Banca d'Italia, la competenza di questo Arbitro è circoscritta alle controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, *"in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento ritengono che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fonda su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto"* (Collegio Milano dec. N. 850/2023).

Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto un buono fruttifero postale sottoscritto in data 17.06.2000, quindi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, ma la *causa petendi* del ricorso attiene al diritto al rimborso di tali buoni richiesta con il reclamo del 10/03/2025, ovvero ad una vicenda successiva alla costituzione del rapporto.

Passando al merito, i buoni fruttiferi della serie "AA1" sono stati istituiti con DM Tesoro del 19 dicembre 2000, che all'art. 18 così dispone: «I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.

Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto».

Tanto premesso, giova altresì rilevare che l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Così ricostruito il quadro normativo applicabile, sulla scorta dei criteri per la determinazione del termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi già emessi alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 definiti dalla S. Corte di Cassazione con sentenza del 7 luglio 2023, n. 19243, recepita dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, è possibile ricostruire i termini come segue: essendo stato il buono emesso in data 09.03.2001, esso aveva come scadenza il 09.03.2007. Conseguentemente la prescrizione dovrebbe essere maturata il 09.03.2017.

Ciononostante, avendo la ricorrente richiesto il rimborso dei buoni solo con il reclamo presentato in data 09.04.2025, all'atto della domanda di liquidazione era già intervenuta la prescrizione.

Con riferimento, poi, alla mancata consegna del Foglio informativo, ai fini dell'opponibilità della prescrizione e in ordine a eventuali profili risarcitori si è pronunciato nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 11113/25, fissando il seguente principio di diritto «La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il

pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento». Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente si limita a spiegare domanda restitutoria e non formula alcuna richiesta risarcitoria conseguente alla mancata consegna del detto Foglio informativo. Tale circostanza, unitamente a quanto già rilevato, induce a ritenere infondato il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE